

Onorevole Presidente,

Colleghi Consiglieri,

il disegno di legge che si propone all'esame e alla approvazione del Consiglio consta di due parti corrispondenti agli artt. 1 e 2 ed ha il fine non solo di sistemare nell'organico della Regione il personale trasferito o in servizio presso la Regione ma anche di estendere ad esso i benefici della legge n. 18 del 25 marzo 1974 che deve considerarsi la legge quadro che fissa gli uffici e gli organici della Regione.

L'art. 1 si riferisce al personale dei disciolti enti ISESS- ISCAL - INCIS - GESCAL trasferiti di autorità alle Regioni dal Governo centrale con decorrenza dal 1 gennaio 1975.

Ad essi si estende il trattamento economico e la normativa relativa all'art. 89 che riguarda appunto il trattamento economico per il personale regionale nonché la normativa prevista dall'art. 92 per quanto attiene il riconoscimento delle anzianità pregresse e i benefici previsti dall'art. 68 del D.P.R. della legge n. 748 del 30-6-72 relativo al riconoscimento di 5 aumenti biennali ovvero della qualifica superiore a quella di provenienza per il personale trasferito alle Regioni.

Complessivamente il personale che dai su indicati disciolti

ti enti viene ad essere inquadrato nei ruoli della Regione ammonta a circa 40 unità.

Prima di passare al contenuto dell'art. 2 mi sia consentito di riferire, per avere il quadro preciso del dibattito in sede di 1<sup>a</sup> Commissione, su un emendamento aggiuntivo all'art. 1 relativo al personale dei patronati scolastici già inquadrato nei ruoli regionali e per il quale si chiedeva la retrodatazione agli effetti giuridici ed economici al 1<sup>o</sup> aprile 1972, al momento cioè dal quale detto personale di fatto è stato messo a disposizione della Regione.

L'emendamento, a parità di voti, non è stato accolto.

L'articolo 2 si riferisce invece al personale docente e amministrativo dei centri di addestramento professionale che complessivamente consta di 35 unità attualmente in servizio dopo essere state utilizzate nei corsi istituiti e attuati negli anni scolastici 1972/1973 e 1973/1974 alcuni e negli anni 1973/1974, oltre a quello in corso 1974/1975.

In sostanza un gruppo di 9 unità era in servizio alla entrata in vigore della legge regionale n. 18, ma venne espressamente discriminato perchè appartenente al ruolo docente, il rimanente gruppo venne assunto a termine dopo la entrata in vigore della legge e riconfermato nell'anno scolastico successivo.

Anche per questo disegno di legge sono stati sentiti i sindacati del personale che favorevoli sul primo articolo hanno espresso perplessità sul secondo articolo per quanto attiene al secondo gruppo del personale.

Le stesse perplessità sono state avanzate in seno alla 1<sup>a</sup> Commissione dal gruppo comunista, con l'astensione del quale alla fine la legge è risultata approvata.



" NORME INTEGRATIVE LEGGE REGIONALE 25 MARZO 1974 N. 18 "

Art. 1

Al personale trasferito alla Regione Puglia, dai disciolti Enti ISES - ISCAL - INCIS - GESCAL, si applica, per quanto attiene il trattamento economico e con decorrenza 1 gennaio 1975, la normativa contenuta all'art. 89 della l.r. n. 18/74.

Le anzianità pregresse vengono riconosciute e valutate con le modalità di cui all'art. 92 della predetta legge.

Al medesimo personale si estendono i benefici dell'art. 68 del D.P.R. 30.6.1972 n. 748.

Art. 2

Il personale docente e amministrativo nominato con delibera di Giunta esecutiva, in servizio all'entrata in vigore della presente legge presso i centri regionali di istruzione professionale con contratto a tempo determinato nei corsi istituiti direttamente negli anni formativi 1972-1973 che non trovansi nelle condizioni previste dal 2° comma dell'articolo 86 della legge regionale n. 18/74, nonché quello nominato nell'anno formativo 1973-74, è inquadrabile nell'ambito del numero totale dei posti indicati nelle tabelle A e A<sub>1</sub> allegate alla stessa legge, nel ruolo unico regionale, nel rispetto delle modalità fissate dall'art. 86 l.r. n. 18/74.



La relativa domanda di inquadramento deve essere presentata al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Norma finanziaria)

Gli oneri rivenienti dalla presente legge faranno carico al cap. 13 del Bilancio di previsione 1975 all'oggetto "Stipendi retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di ruolo e non di ruolo ecc. "

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 137, 2° comma della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.